



**CITTADINANZATTIVA - onlus**

---

# **STATUTO**

Modificato nel Congresso di Roma 2008

# INDICE

## INDICE 2

Preambolo.....	3
<b>Titolo I Definizione e struttura del Movimento</b>	
Articolo 1. Finalità e potere di tutela di Cittadinanzattiva.....	3
Articolo 2. Adesioni individuali .....	3
Articolo 3. Adesioni collettive.....	4
Articolo 4. Partecipazione e rappresentanza territoriale dei cittadini.....	4
Articolo 5. Le politiche delle Reti .....	5
<b>Titolo II Norme generali e organi di garanzia e controllo .....</b>	<b>5</b>
Articolo 6. Le elezioni .....	5
Articolo 7. La Commissione elettorale.....	6
Articolo 8. Il Collegio nazionale di garanzia.....	6
Articolo 9. I Collegi dei revisori dei conti.....	7
<b>Titolo III Strutture di base e regionali.....</b>	<b>7</b>
Articolo 10. Assemblee e distretti federativi .....	7
Articolo 11. Il Congresso regionale.....	7
Articolo 12. Organi politici regionali .....	8
Articolo 13. Il Segretario regionale .....	8
Articolo 14. Il Comitato direttivo regionale .....	9
<b>Titolo IV Struttura nazionale.....</b>	<b>9</b>
Articolo 15. Il Congresso nazionale .....	9
Articolo 16. Il presidente di Cittadinanzattiva.....	10
Articolo 17. Il segretario generale di Cittadinanzattiva.....	10
Articolo 18. La Segreteria nazionale .....	11
Articolo 19. La Direzione nazionale.....	11
Articolo 20. Conferenza permanente delle Regioni.....	11
<b>Titolo V Sanzioni politiche e disciplinari .....</b>	<b>12</b>
Articolo 21. Incompatibilità.....	12
Articolo 22. Esclusione.....	12
Articolo 23. Sospensioni.....	12
Articolo 24. Revoca di incarichi .....	13
Articolo 25. Decadenza.....	13
Articolo 26. Mozioni di sfiducia e scioglimenti. ....	13
<b>Titolo VI Patrimonio e responsabilità .....</b>	<b>13</b>
Articolo 27. Natura di Onlus, iscrizioni agli albi, responsabilità giuridica .....	13
Articolo 28. Simboli .....	14
Articolo 29. Patrimonio ed entrate.....	14
Articolo 30. Bilancio consuntivo e preventivo .....	14
Articolo 31. Avanzi di gestione .....	15
Articolo 32. Disposizioni per le organizzazioni regionali .....	15
Disposizioni transitorie.....	15
Disposizione finale .....	16
<b>CARTA D'IDENTITA' DI CITTADINANZATTIVA. ....</b>	<b>17</b>

## PROLOGO

Dovunque un essere umano si trovi in situazioni di soggezione, sofferenza e alienazione e queste situazioni siano imputabili a responsabilità individuali, sociali, organizzative, istituzionali o culturali, Cittadinanzattiva interviene in sua difesa, senza distinzioni di razza, nazionalità, condizione sociale, sesso, età, religione, appartenenza politica e statuto giuridico, e agisce nei confronti di qualsiasi soggetto, sia di diritto pubblico che di diritto privato, anche attraverso attività di conciliazione e mediazione sociale, azioni di tutela diretta o con iniziative dirette all'affermazione di un nuovo diritto.

### **Titolo I**

#### **Definizione e struttura del Movimento**

##### **Articolo 1. Finalità e potere di tutela di Cittadinanzattiva**

1. Cittadinanzattiva è un movimento laico di partecipazione civica che agisce per la tutela dei diritti umani, per la promozione e l'esercizio pratico dei diritti civili sociali e politici nella dimensione nazionale, europea e internazionale, per la lotta agli sprechi e alla corruzione e, ponendosi all'interno del vasto movimento consumeristico, per la tutela dei diritti dei cittadini, siano essi dei consumatori e/o utenti, e a tutela e salvaguardia dell'ambiente, del territorio, della salute, della sicurezza individuale e collettiva, del risparmio, della veridicità degli atti pubblici e della fede pubblica.

Al fine di perseguire le finalità suddette Cittadinanzattiva può utilizzare e gestire, a scopo sociale, beni mobili e immobili confiscati e sequestrati per reati di criminalità organizzata, mafie, corruzione e, comunque, rivenienti da reato.

2. Cittadinanzattiva afferma in Italia e in Europa la cultura del federalismo dei diritti e della sussidiarietà delle iniziative civiche, basandosi sui principi di autonomia delle formazioni sociali e corresponsabilità di ogni

uomo e donna per l'indirizzo e la attuazione delle politiche pubbliche. Cittadinanzattiva accoglie e valorizza tutte le risorse umane disponibili a concorrere in forme allargate di governo alla formazione e tutela di beni comuni. Promuove la partecipazione dei giovani e assicura loro la formazione: in particolare promuove e realizza percorsi di educazione alla cittadinanza e alla tutela dei diritti nelle scuole, coinvolgendo anche docenti e altri operatori.

3. In applicazione delle convenzioni internazionali e della normativa comunitaria e nazionale, per le finalità del presente Statuto il segretario generale o i segretari regionali di Cittadinanzattiva possono agire in giudizio, sia esso civile, amministrativo o penale, con tutti i mezzi e gli strumenti previsti dall'ordinamento.

4. Nome e simboli di Cittadinanzattiva sono legittimamente usati per azioni extraprocessuali di tutela e per iniziative civiche dai soggetti responsabili secondo il presente Statuto, eletti nelle Assemblee territoriali o nei Congressi. Tutti gli aderenti possono usare nome e simboli per attività decise in Assemblea o sotto la responsabilità dei rispettivi coordinatori locali, che ne riferiscono all'Assemblea stessa nella prima riunione successiva.

##### **Articolo 2. Adesioni individuali**

1. Possono aderire persone di ogni nazionalità o senza appartenenza nazionale, che assumono impegni civici, a qualunque titolo risiedano o dimorino nel territorio dell'Unione Europea e abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

2. Il rinnovamento delle adesioni deve essere verificato annualmente, in occasione della raccolta delle quote.

3. Le adesioni sono raccolte dal coordinatore delle Assemblee Territoriali o, in caso di costituzione di nuova assemblea e fino alla elezione del coordinatore, da persona autorizzata dal segretario regionale.

4. I coordinatori di Assemblee Territoriali conservano le schede di adesione e ne

trasmettono copia alla sede regionale e a quella nazionale, che cura l'aggiornamento di una banca dati nel rispetto delle leggi sul diritto alla riservatezza.

5. Irregolarità nella raccolta di adesioni sono segnalate al segretario regionale e, in via concorrente, al segretario nazionale, che provvedono alla verifica e eventualmente all'annullamento delle stesse.

### **Articolo 3. Adesioni collettive**

1. Possono aderire inoltre associazioni e movimenti con finalità omogenee a quelle indicate all'art. 1, i quali comunicano la scelta di adesione collettiva con atto del loro presidente o legale rappresentante, accettata al livello territoriale corrispondente alla loro operatività dal segretario regionale o dal segretario generale, sentiti i rispettivi organi collegiali di direzione.

2. Gli associati di una delle organizzazioni, di cui al comma precedente, hanno tutte le opportunità e le responsabilità dei singoli aderenti a Cittadinanzattiva, salvo i diritti elettorali attivi e passivi. Essi acquisiscono anche tali diritti compilando scheda personale di adesione.

3. I rappresentanti delle associazioni aderenti esercitano il diritto all'elettorato attivo e passivo nel luogo di residenza dell'associazione.

### **Articolo 4. Partecipazione e rappresentanza territoriale dei cittadini**

1. Gli aderenti partecipano alle attività del movimento nelle Assemblee territoriali, che in ambito locale orientano le azioni collettive nel confronto costante con cittadini, istituzioni, forze sociali, categorie professionali, soggetti della ricerca scientifica e culturale, operatori e imprese della comunicazione di massa.

2. Le Assemblee sono organismo di base in cui tutti i programmi sono presentati e discussi e sono comunicate le iniziative civiche già intraprese o delle Reti. Attraverso le Assemblee gli aderenti partecipano anche alla formazione

di politiche regionali, nazionali e sovranazionali o internazionali del Movimento.

3. Le Assemblee determinano con proprio regolamento i modi in cui assicurare l'informazione agli aderenti e la loro partecipazione.

4. Se non è diversamente disposto da statuti regionali o locali:

le riunioni delle Assemblee sono valide in prima convocazione se partecipa la maggioranza assoluta degli aderenti o, in seconda, qualunque sia il numero dei partecipanti;

le Assemblee eleggono, con la maggioranza dei votanti, un coordinatore, che resta in carica fino a scadenza congressuale, salvo dimissioni o revoca dall'incarico. A metà mandato il coordinatore sottopone a conferma dell'Assemblea il suo incarico;

il coordinatore di Assemblea coordina e promuove tutte le attività di Cittadinanzattiva nel quadro delle disposizioni statutarie e regolamentari e delle indicazioni degli organi dirigenti regionali e nazionali, avvalendosi della collaborazione dei coordinatori delle reti che fanno capo alla propria assemblea territoriale; promuove la collegialità delle decisioni e delle azioni dirette a realizzarle. Con l'aiuto di un gruppo di collaboratori, scelti in Assemblea, il coordinatore cura la raccolta delle adesioni, presiede le riunioni e ne redige i verbali, conserva tutta la documentazione e cura che gli aderenti siano sempre puntualmente informati su attività e iniziative, convoca l'Assemblea almeno due volte l'anno e comunque quando lo richiedano almeno dieci aderenti. Nelle fasi congressuali, il coordinatore raccoglie le candidature e assicura il rispetto delle procedure elettorali.

5. Cittadinanzattiva organizza e dà rappresentanza a livello regionale e nazionale agli aderenti e al più generale punto di vista dei consumatori e utenti, nella forma di Congressi permanenti in carica quattro anni. Tutti gli aderenti hanno diritto di votare e di candidarsi, purché l'adesione sia intervenuta non oltre

trenta giorni prima della data di svolgimento delle elezioni.

6. I candidati al Congresso regionale sono eletti dalle Assemblee territoriali con procedure definite da regolamenti regionali. I Congressi regionali così costituiti eleggono delegati al Congresso nazionale, scelti tra tutti gli aderenti.

7. I Congressi regionali possono adottare propri autonomi Statuti, purché ne sia verificata la compatibilità nelle forme di cui alle disposizioni transitorie. In ogni caso le organizzazioni regionali hanno piena autonomia finanziaria e primaria responsabilità patrimoniale per le attività di loro iniziativa, salvo gli obblighi di cui all'art. 30.5.

Gli statuti regionali possono attribuire alle Assemblee Territoriali forme di autonomia per le attività di loro iniziativa.

#### **Articolo 5. Le politiche delle Reti**

1. Cittadinanzattiva realizza la tutela sociale dei diritti tramite gruppi di iniziativa civica collegati in Reti. Sono Reti del movimento la rete europea ACN-Active Citizenship Network, e le reti nazionali: Tribunale dei diritti del malato, Procuratori dei cittadini, Giustizia per i Diritti, Scuola di cittadinanza attiva, CNAMC-Coordinamento delle Associazioni dei malati cronici. Altre Reti possono essere costituite con delibera della Direzione nazionale.

2. I coordinatori delle Reti sono eletti dalla Direzione su proposta del segretario generale, durano in carica fino alla scadenza congressuale e sono soggetti a conferma a metà mandato, presentano alla Direzione rapporti annuali di attività e progetti.

3. Le Reti possono adottare proprio regolamento. Se in esso vengono definiti impegni o regole etico-professionali particolari, gli aderenti alla Rete accettano di rispettarli con esplicita dichiarazione scritta.

4. I gruppi locali di queste Reti possono eleggere propri coordinatori. Il segretario regionale sceglie possibilmente tra questi un nominativo da proporre al Congresso, che lo

elegge coordinatore regionale, associandolo alla segreteria.

I coordinatori promuovono la collegialità delle decisioni e delle azioni dirette a realizzarle, e sono soggetti a verifica a metà mandato.

5. Reti di livello regionale possono essere costituite, con le regole definite dai rispettivi Statuti o, in mancanza, dal presente Statuto, purché formate da almeno venti aderenti ripartiti in gruppi di località diverse. Esse possono darsi proprio regolamento, comunque soggetto al giudizio di compatibilità del Collegio nazionale di garanzia. Per i coordinatori, salva diversa disposizione degli Statuti, si procede come sopra.

6. Tutti i gruppi che operano in Rete hanno ampia autonomia di iniziativa ma devono indirizzare l'azione nel rispetto delle linee programmatiche formulate dagli organi del Movimento e sono sottoposti al potere di verifica di livello corrispondente o superiore. In caso di cumulo di incarichi o di conflitto politico, per la verifica intervengono gli organismi dirigenti di livello immediatamente superiore e, in ultima istanza, si ricorre al Collegio nazionale di garanzia.

7. L'impegno nelle Reti non esonera alcun aderente dal partecipare alla formazione di indirizzi comuni tramite Assemblea territoriale: annualmente i coordinatori di rete presentano in Assemblea un rapporto di attività e i progetti futuri. Così fanno i coordinatori regionali nei rispettivi Direttivi o Congressi.

## **Titolo II**

### **Norme generali e organi di garanzia e controllo**

#### **Articolo 6. Le elezioni**

1. Le elezioni ordinarie di Cittadinanzattiva sono indette dal segretario generale ogni quattro anni e devono svolgersi contemporaneamente in tutti i distretti alla scadenza quadriennale. La Direzione nazionale provvede con proprio regolamento a determinare tempi e modalità delle elezioni.

2. Elezioni generali straordinarie possono tenersi prima della scadenza, per gravi crisi del movimento. Il segretario generale indice altresì elezioni straordinarie in una sola regione, quando per qualunque ragione il segretario di essa lasci l'incarico e il relativo Congresso risulti in grave crisi e non riesca a sostituirlo. In entrambi i casi di elezioni straordinarie occorre una delibera della Direzione nazionale a maggioranza assoluta dei componenti.

3. I segretari regionali possono altresì indire, in via straordinaria, elezioni in un singolo distretto, se la maggioranza dei suoi delegati cessa dall'incarico o se, essendosi costituita nuova Assemblea, si deve integrare il Congresso regionale con altri eletti. In tali casi, il mandato dei nuovi rappresentanti scade in concomitanza delle elezioni ordinarie.

4. Qualora, per qualsiasi motivo, in un distretto non sia possibile eleggere un maggior numero di rappresentanti o qualora ancora non sia costituita l'Assemblea territoriale, il Congresso regionale è integrato permanentemente da un rappresentante eletto dagli aderenti di quel distretto con tutti i diritti ad esso dovuti.

5. Il voto su persone è segreto, se riguarda cariche monocratiche o se si sceglie da una lista maggiorata rispetto agli eleggibili: in tal caso ciascun elettore ha un numero di preferenze non superiore a un terzo degli eleggibili.

6. Di norma la elezione a cariche monocratiche si limita a due mandati consecutivi e si evita il cumulo di cariche.

#### **Articolo 7. La Commissione elettorale**

[ Abrogato : D. N. 28-29 gennaio 06]

#### **Articolo 8. Il Collegio nazionale di garanzia**

1. Il Collegio nazionale di garanzia è composto da cinque persone elette dal Congresso nazionale su proposta del presidente del Movimento, che sottopone alla votazione anche un elenco almeno eguale, e comunque non superiore a dieci, di nominativi per sostituzioni in caso di dimissioni o decadenza dei primi. La

scelta tra i sostituti sarà fatta dal Presidente del Movimento in considerazione delle esigenze di rappresentatività e funzionalità del Collegio.

L'incarico di componente del Collegio è incompatibile con incarichi monocratici, con la partecipazione alla Direzione nazionale, o con la posizione di rapporto di lavoro subordinato o coordinato con il Movimento.

2. Il Collegio nazionale di garanzia contribuisce alla interpretazione dello Statuto, operando come organo di consultazione da parte del presidente, o pronunciandosi con decisione vincolante sui conflitti tra organi. Ha facoltà di proporre modifiche allo statuto alla approvazione del Congresso nazionale. Il Collegio giudica della compatibilità e coerenza di Statuti regionali o di gruppi locali in attuazione delle norme transitorie.

3. Il Collegio interviene in via conciliativa nei conflitti di ogni tipo interni al Movimento, su richiesta degli interessati o su sollecitazione del presidente, e comunque in rapporto di collaborazione ed interlocuzione con lui, svolgendo anche autonomi accertamenti o indagini. Il Collegio ha facoltà di delegare tali compiti stabilmente, o per ogni singolo caso, ad alcuni o anche a uno solo dei suoi componenti. Iniziativa una procedura dinanzi al Collegio non sono consentite iniziative di conciliazione di altri organi.

4. Il Collegio con la maggioranza qualificata dei 4/5, ha giurisdizione sulle proposte di esclusione formulate dai segretari ai sensi dell'art.22 e con la maggioranza assoluta sui ricorsi contro le sospensioni disposte dagli stessi ai sensi dell'art.23. Il CNG si pronuncia entro quaranta giorni dalla data delle richieste, salvo che per la complessità del caso e/o l'esigenza di esperire istruttoria il Collegio deliberi una proroga non superiore ai giorni 80, che viene immediatamente comunicata all'interessato. Col consenso dell'interessato è possibile disporre una proroga di durata superiore.

Nei casi in cui l'interesse del Movimento lo richieda il CNG può disporre anticipatamente e con effetto immediato il divieto per le persone

sottoposte a procedimento penale di far uso di nome e simboli.

5. Il Collegio si può avvalere di collaboratori esterni per le attività conciliative e istruttorie; può adottare un regolamento per il suo funzionamento ed eleggere a maggioranza assoluta il suo presidente, che partecipa di diritto al Congresso nazionale.

6. E' costituita nel Collegio una sezione elettorale permanente, di tre persone compreso il presidente, che ha giurisdizione esclusiva sui ricorsi relativi a irregolarità nelle procedure elettorali di ogni livello del Movimento. [D. N. 28-29 gennaio 06]

### **Articolo 9. I Collegi dei revisori dei conti**

1. I Collegi regionali e quello nazionale dei revisori dei conti hanno il compito di controllare la regolarità della gestione amministrativa e contabile. Redigono e trasmettono una propria relazione prima dell'annuale approvazione del bilancio consuntivo da parte degli organi competenti, che devono tenerne conto. Se in corso d'anno riscontrano irregolarità i Collegi devono darne immediata comunicazione agli organi direttivi regionali e nazionali, oltre che ai segretari e tesorieri interessati.

2. I Collegi dei revisori dei conti sono composti da tre persone, iscritte all'albo dei Revisori contabili, elette dagli organi direttivi del corrispondente livello, anche tra esterni al Movimento, su proposta del segretario regionale o nazionale. Scelgono nel loro seno un presidente del Collegio.

## **Titolo III Strutture di base e regionali**

### **Articolo 10. Assemblee e distretti federativi**

1. Ai fini delle elezioni il territorio di ciascuna regione o provincia autonoma è suddiviso dal Congresso regionale su proposta del segretario in distretti federativi, in corrispondenza alle Assemblee territoriali costituite con almeno 50

adesioni. Il Congresso determina anche il numero dei rappresentanti eleggibili per ogni distretto secondo criteri omogenei e favorisce la costituzione di nuove assemblee ove ve ne siano le condizioni.

2. Gli aderenti di una località, ove non è costituita Assemblea territoriale, partecipano alle elezioni presso l'Assemblea per loro più agevole da raggiungere, su delibera del Congresso regionale. Se il numero di elettori aggregati raggiunge il quorum necessario a eleggere un delegato, il Congresso aumenta di una unità il numero degli eleggibili e la riserva agli aderenti aggregati. In tal caso è possibile anche istituire un seggio distaccato nella località di residenza della maggioranza di aderenti senza Assemblea: il delegato aggiuntivo è eletto se alle votazioni partecipa la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

### **Articolo 11. Il Congresso regionale**

1. Il Congresso regionale permanente orienta l'azione del movimento, in ambito regionale, nel confronto costante con i cittadini, istituzioni, forze sociali, categorie professionali, soggetti della ricerca scientifica e culturale, operatori e imprese della comunicazione di massa. Esso decide le grandi linee di intervento del movimento nella regione organizzando, all'occorrenza, per commissioni i propri lavori. Se non è costituito il Comitato direttivo, di cui all'art. 12.4, il Congresso ne riassume in sé compiti e poteri.

2. Il Congresso regionale è composto dai rappresentanti eletti nelle Assemblee distrettuali in conformità a quanto disposto negli articoli precedenti

3. Nel caso in cui un componente elettivo del Congresso per qualsiasi motivo venga a cessare dall'incarico, viene sostituito con il primo dei non eletti o, in mancanza, attraverso nuova elezione della Assemblea di provenienza.

4. Il Congresso è convocato di norma una volta all'anno e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità dal segretario regionale o da chi ne fa le veci, o quando lo richieda un quinto dei suoi componenti. Il potere di convocazione può

essere esercitato eccezionalmente e in via sostitutiva dal segretario nazionale.

5. La riunione è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, o in seconda qualsiasi sia il numero dei presenti. Si delibera di norma con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui è diversamente disposto dallo Statuto. Se è richiesto un quorum di validità, le assenze rigorosamente giustificate sono detratte.

#### **Articolo 12. Organi politici regionali**

1. Il Congresso regionale elegge tra i suoi componenti il segretario e, eventualmente, un Comitato direttivo regionale e un presidente.

2. Il segretario regionale è eletto a maggioranza dei votanti che partecipano al Congresso. Con la stessa maggioranza, su sua proposta, si elegge una segreteria, composta dai coordinatori delle Assemblee territoriali, dagli eventuali coordinatori regionali di rete di cui all'art. 5.4 e persone senza particolari incarichi, una delle quali è eletta con compiti di segretario amministrativo.

3. Con la stessa maggioranza tutti i Congressi regionali possono eleggere un presidente, con compiti di affiancamento del segretario nella rappresentanza esterna del movimento e di conciliazione tra gli aderenti in caso di conflitto. Il presidente dirige i lavori degli organismi collettivi, Congresso o Comitato direttivo. Se non è eletto un presidente, a ciò provvede il segretario regionale.

4. I Congressi regionali che superano i quaranta componenti possono costituire un Comitato direttivo, cui si aggiungono di diritto il presidente, il segretario e il suo vice quando previsto, il segretario amministrativo. I coordinatori di Assemblea fanno parte di diritto del Comitato. In tal caso la segreteria si restringe alle persone senza incarichi particolari, più gli eventuali coordinatori regionali di rete e un solo coordinatore di Assemblea, di norma quello della città capoluogo regionale. Se si tratta di città metropolitana, con più Assemblee territoriali, i coordinatori di queste nominano tra loro un

coordinatore metropolitano, che nella segreteria regionale assume ruolo di vice.

#### **Articolo 13. Il Segretario regionale**

Il segretario regionale ha la rappresentanza politica e legale del Movimento nell'ambito della propria Regione. Egli:

coordina e promuove le attività del movimento nella regione, nel quadro delle disposizioni statutarie e regolamentari, delle scelte congressuali nazionali e regionali e delle indicazioni della Direzione nazionale e del segretario generale;

con il segretario amministrativo redige il piano finanziario regionale, secondo le linee stabilite dalla Direzione nazionale, presenta i bilanci consuntivi e preventivi, cura l'amministrazione regionale;

realizza una politica finanziaria coordinata e di mutuo aiuto tra la realtà regionale e le realtà locali del Movimento, nonché di collaborazione con gli organi nazionali;

convoca Congresso e Direttivo di sua iniziativa o nei casi richiesti;

propone eventualmente che sia eletto un vicesegretario, salvo che tale responsabilità non sia già individuata nella figura del coordinatore metropolitano

nell'esercizio delle azioni di cui all'art. 1.3 sente la rete competente per materia, tra quelle di cui all'art. 5;

sospende temporaneamente le iniziative locali che appaiono in grave contrasto con gli indirizzi del Movimento, avviando contestualmente le procedure necessarie alla verifica politica e, eventualmente, quelle disciplinari;

partecipa di diritto al Congresso regionale.

2. In caso di cessazione dalla carica del segretario regionale, per qualsiasi ragione, o di impedimento prolungato il vicesegretario ne assume pienamente le funzioni e i poteri, e convoca entro quaranta giorni il Congresso per una nuova elezione. In mancanza, il segretario

generale nomina un commissario straordinario, preferibilmente scelto tra i componenti del Congresso regionale, con ratifica della Direzione nazionale.

#### **Articolo 14. Il Comitato direttivo regionale**

1. Il Comitato direttivo regionale programma le linee di politica e di finanza regionale e approva il bilancio. Sulla base delle indicazioni della Direzione nazionale detta norme regolamentari per l'attuazione dello statuto in sede regionale e per adattare alle realtà locali le procedure elettorali. Decide sulla eventuale costituzione di nuove forme di organizzazione, anche decentrate, necessarie allo sviluppo del movimento.

2. Il Comitato regionale delibera validamente a maggioranza semplice quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. Il Comitato regionale è convocato almeno ogni tre mesi e tutte le volte che se ne presenti la necessità. Esso deve altresì essere convocato su richiesta di un quinto dei suoi membri. Il potere di convocazione può essere esercitato in via sostitutiva straordinaria dal segretario nazionale.

4. Se per qualsiasi motivo vengono a cessare dalla carica singoli componenti del Comitato si procede alla sostituzione con il primo dei non eletti o, in mancanza, attraverso una nuova elezione.

### **Titolo IV Struttura nazionale**

#### **Articolo 15. Il Congresso nazionale**

1. Il Congresso nazionale approva e modifica lo Statuto su proposta del Collegio nazionale di garanzia; elegge il presidente, il segretario generale, la Direzione, il Collegio nazionale di garanzia; decide l'indirizzo generale del movimento.

2. Il Congresso nazionale è composto dai rappresentanti eletti nei Congressi regionali e

dai rappresentanti eletti delle associazioni nazionali aderenti.

3. Nel caso in cui un componente elettivo del Congresso per qualsiasi motivo venga a cessare dall'incarico, viene sostituito con il primo dei non eletti nella regione di provenienza o, in mancanza, con persona scelta dal Direttivo regionale o, se manca tale organo, dalla Segreteria regionale.

4. Le elezioni per il Congresso nazionale sono indette dal segretario generale alla scadenza ordinaria o, anticipatamente e in caso di grave crisi, dal presidente su delibera della Direzione nazionale, ai sensi dell'art.6. Indette le elezioni, gli organi collegiali e monocratici di ogni livello svolgono fino alla loro sostituzione attività di ordinaria amministrazione, garantendo la continuità e il funzionamento del Movimento.

5. Partecipano al Congresso il presidente, che ne dirige i lavori, il segretario generale, i tre componenti della Commissione elettorale nazionale, il presidente del Collegio nazionale di garanzia, i segretari regionali, il Coordinatore di ACN, i rappresentanti delle associazioni nazionali che aderiscono come organizzazioni collettive.

6. Le regioni in cui non si sia costituito, per qualsiasi ragione, il Congresso regionale, partecipano al congresso nazionale delegati eletti in proporzione direttamente nelle Assemblee territoriali già costituite.

6 bis. Il Congresso altresì elegge alla Direzione nazionale i rappresentanti delle organizzazioni civiche aderenti al livello nazionale, sulla base di proposte formulate dal loro coordinamento.

6 ter. Il Congresso nazionale può dare mandato alla Direzione di allargare a maggioranza assoluta il numero di persone membri della stessa, senza superare il quarto dei suoi componenti originari al fine di integrare la rappresentanza del Movimento o rafforzare il suo collegamento con altre esperienze di cittadinanza attiva. In tal caso la Direzione stessa procede alla relativa elezione, salvo ratifica del Congresso.

7. Il Congresso nazionale è convocato a metà del quadriennio di mandato per una verifica generale di attività, ed è inoltre convocato in seduta straordinaria se lo richiedono un quarto dei suoi componenti o almeno due congressi regionali.

8. Per la validità delle sedute occorre la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e per le delibere il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo approvazione o modifiche dello Statuto, che richiedono la maggioranza assoluta dei componenti.

#### **Articolo 16. Il presidente di Cittadinanzattiva**

1. Il presidente di Cittadinanzattiva:

ha, con il segretario generale, la rappresentanza politica del Movimento;

convoca, nei casi previsti dallo Statuto, gli organismi congressuali e di norma ne dirige i lavori;

si pone come organo di equilibrio e di garanzia nella vita del Movimento nelle situazioni di crisi, mantenendo una interlocuzione costante con quanti lo richiedano e sollecitando il Collegio nazionale di garanzia a intervenire in funzione conciliativa;

assicura che lo Statuto possa trovare corretta applicazione e a tal fine, in caso di dimissioni o impedimento di componenti del Collegio nazionale di garanzia o della Commissione elettorale centrale, sentito il segretario generale nomina dei sostituti;

propone che siano eletti uno o due vicepresidenti. Se non è indicato un vicario, il più anziano esercita i compiti del presidente nel caso del comma seguente.

2. Se il presidente viene a cessare per qualsiasi motivo dalla sua carica i suoi poteri sono temporaneamente assunti dal vicepresidente o, se non sia stato nominato da lui alcun vicepresidente, dal presidente del Collegio nazionale di garanzia, in attesa che la Direzione elegga un sostituto.

#### **Articolo 17. Il segretario generale di Cittadinanzattiva**

1. Il segretario generale:

ha la rappresentanza legale di Cittadinanzattiva e, col presidente, la rappresentanza politica generale del Movimento;

coordina e promuove, con l'ausilio di uno staff di sua fiducia, le attività del Movimento, nel quadro delle disposizioni statutarie e regolamentari, delle scelte congressuali nazionali e delle indicazioni della Direzione nazionale;

propone che sia eletto un segretario amministrativo nazionale, che ha firma disgiunta per gli atti di natura patrimoniale e redige con lui il piano finanziario nazionale consuntivo e preventivo, secondo le linee stabilite dalla Direzione;

propone alla Direzione i nominativi degli altri componenti della Segreteria nazionale, eventualmente indicando all'interno di questa uno o due vicesegretari. Se non è indicato il vicario, il più anziano sostituisce il segretario in caso di impedimento temporaneo;

nell'esercizio delle azioni, di cui all'art. 1.3 sente la rete competente per materia, tra quelle di cui all'art. 5;

esercita potere generale di verifica sulle attività di ogni livello territoriale e delle reti, sospendendo le relative attività nei casi gravi di contrasto con l'indirizzo del Movimento e ne riferisce alla Direzione, che delibera su sua proposta;

avvia le procedure disciplinari per la esclusione o dispone la sospensione temporanea di un aderente, sentito il segretario regionale competente;

ha tutti gli altri poteri di proposta, di nomina e di convocazione, anche sostitutivi, attribuitigli dal presente statuto.

### **Articolo 18. La Segreteria nazionale**

1. La Segreteria nazionale coadiuva il segretario generale nello svolgimento delle sue funzioni. La Segreteria è costituita dal segretario amministrativo nazionale e da componenti eletti dalla Direzione nazionale, su proposta del segretario generale che ne determina il numero e ripartisce tra loro responsabilità specifiche per le varie politiche del Movimento.

2. Qualora per qualsiasi motivo il segretario cessi dalla carica, la Segreteria conserva le sue funzioni fino alla elezione di un nuovo segretario.

### **Articolo 19. La Direzione nazionale**

1. La Direzione nazionale determina gli indirizzi delle politiche del Movimento, con carattere vincolante per tutti i livelli di esso; ha funzioni di consiglio di amministrazione e approva i bilanci consuntivi e preventivi; detta norme regolamentari per l'attuazione dello Statuto: in particolare fissa le modalità di elezione dei rappresentanti e il numero degli eleggibili in ciascuna regione, approva un regolamento generale delle elezioni; elegge i componenti del Collegio nazionale dei revisori dei conti di cui agli artt. 7 e 9; assume tutti i poteri del Congresso, quando questo non è riunito, salvo ratifica delle deliberazioni da parte del Congresso stesso.

2. Se ne fanno richiesta cinque segretari regionali o comunque quindici suoi componenti, la Direzione organizza con proprio regolamento consultazioni di base nel Movimento su candidature contrapposte per le cariche di segretario e/o presidente nazionale.

3. Partecipano alla Direzione il presidente e il segretario generale, i loro eventuali vice, il segretario amministrativo, i segretari regionali e delle province autonome, i coordinatori nazionali delle Reti ed il coordinatore di ACN, i rappresentanti delle organizzazioni civiche aderenti a livello nazionale eletti dal Congresso. Altri componenti sono eletti di norma in numero di trenta dal Congresso nazionale e, in caso di cessazione per qualunque causa dall'incarico, sostituiti con i primi dei non eletti o, in mancanza, attraverso nuove elezioni.

4. La Direzione nazionale è convocata almeno ogni tre mesi e tutte le volte che se ne presenti la necessità dal segretario generale. Essa può altresì essere convocata dal presidente se lo richiede un terzo dei suoi componenti, o quando sono indette elezioni generali, o quando per qualunque ragione il segretario cessi dall'incarico.

5. Le sue delibere sono valide con la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti e il voto favorevole della maggioranza semplice dei votanti, salvo i casi in cui sia disposto diversamente dal presente Statuto.

### **Articolo 20. Conferenza permanente delle Regioni**

1. La Conferenza permanente delle Regioni è composta dai segretari regionali e delle province autonome, che eleggono tra loro un coordinatore e, su sua proposta, eventualmente uno o più vice.

2. Ai suoi lavori possono partecipare il segretario generale o componenti della segreteria nazionale, qualora lo ritengano necessario, e su invito della stessa Conferenza altri dirigenti del Movimento.

3. La Conferenza verifica l'impatto territoriale delle politiche del Movimento, elabora e rilancia le esperienze regionali e locali, concorre allo sviluppo delle relative organizzazioni del Movimento. Su tali materie formula proprie proposte o esprime alla Direzione nazionale pareri obbligatori.

4. Per il proprio funzionamento, la Conferenza permanente delle Regioni gestisce autonomamente un fondo deliberato dalla Direzione Nazionale in sede di bilancio preventivo.

## **Titolo V**

### **Sanzioni politiche e disciplinari**

#### **Articolo 21. Incompatibilità**

1. Non vi è alcuna incompatibilità tra adesione al Movimento e partecipazione a associazioni politiche o sindacali, i cui Statuti o programmi non siano in contrasto con i principi di identità del Movimento contenuti nella Carta e nel presente Statuto.

2. Laddove ne derivi un conflitto di interessi, l'assunzione di cariche individuali di coordinamento o direzione nel movimento è incompatibile con l'assunzione di analoghe responsabilità, compiti e funzioni: a) nelle associazioni di cui al comma precedente; b) o nelle pubbliche istituzioni per cariche elettive o per incarichi ricevuti; c) o in caso di responsabilità gestionale di servizi pubblici o privati nei settori di operatività del Movimento.

3. Il Collegio nazionale di garanzia, accertata la situazione di incompatibilità, dichiara la decadenza dalle cariche del Movimento.

4. Nei casi di condanna definitiva per i reati penale previsti dal codice o da leggi speciali, il Collegio nazionale di garanzia può dichiarare la incompatibilità dell'interessato con la condizione di aderente a Cittadinanzattiva, valutando a tal fine i fatti ritenuti a suo carico ed i suoi comportamenti successivi alla luce dei principi e dei fini ispiratori del Movimento indicati nella Carta e nello Statuto.

5. Gli imputati dei reati di cui sopra possono essere sospesi temporaneamente dal Collegio con divieto di far uso del nome e dei simboli del movimento fino alla definizione del procedimento.

6. È incompatibile con cariche individuali di coordinamento o segreteria nel Movimento la candidatura in competizioni politiche o amministrative. In tal caso l'aderente ha obbligo di darne comunicazione al segretario regionale, che ne dispone la decadenza immediata ai sensi dell'articolo seguente.

7. È fatto divieto a chiunque di usare simboli, sedi e strutture del Movimento in occasione di

partecipazione a competizioni elettorali politiche o amministrative.

#### **Articolo 22. Esclusione**

1. Il provvedimento di esclusione viene adottato dal Collegio nazionale di garanzia, su proposta dei segretari regionali interessati e, in via concorrente, dal segretario generale, nei confronti di aderenti che operano in ambito locale o regionale. La esclusione è proposta dal segretario generale nei casi di persone che operano a livello nazionale.

2. La esclusione di componenti del Collegio nazionale di garanzia compete alla Direzione nazionale su proposta del presidente del Movimento.

3. Cause di esclusione sono: scoperta o insorgenza, non dichiarata dall'interessato, di situazioni di incompatibilità di cui all'art. 21; violazioni gravi del presente statuto; rifiuto ripetuto di adeguarsi alle delibere degli organi del Movimento; ripetuti provvedimenti di sospensione confermati ai sensi dell'art. 23.

4. Le persone proposte per la esclusione hanno diritto di conoscere con precisione gli addebiti, di presentare memorie e documentazioni al Collegio e di essere ascoltate. Il Collegio, se delibera per la esclusione, dà anche indicazioni circa le modalità di comunicazione all'esterno della delibera, al fine di salvaguardare prioritariamente l'immagine e le relazioni pubbliche del Movimento.

#### **Articolo 23. Sospensioni**

1. Il segretario regionale o, in sostituzione, quello nazionale possono disporre la sospensione temporanea, fino a un anno, di un aderente nei casi di violazione dei doveri di lealtà e rispetto di ogni persona.

2. Le persone sospese possono ricorrere al Collegio nazionale di garanzia. Il Collegio ha facoltà di respingere, confermare o attenuare la sanzione. Ha altresì facoltà di comminare a tutte le persone coinvolte richiami o censure, cui è data pubblicità nelle sedi del Movimento.

#### **Articolo 24. *Revoca di incarichi***

1. La revoca di incarichi di rappresentanza o di coordinamento del movimento può essere disposta a seguito di verifica politica da parte del segretario regionale o generale, in cui emerga incompatibilità con gli indirizzi decisi da organi collegiali di direzione e irriducibilità del conflitto.

2. Deliberano in materia di ricorsi contro la revoca di incarichi di rappresentanza o di coordinamento i Comitati direttivi o i Congressi regionali, per i casi di loro competenza, e la Direzione nazionale sia per i casi di propria competenza, sia come istanza di appello rispetto a casi regionali. Gli interessati hanno diritto di conoscere puntualmente la contestazione e di essere ascoltati dagli organi politici superiori.

3. Si dà pubblicità a questi provvedimenti politici di norma nelle sole sedi del Movimento, salvo i casi in cui sia necessario tutelare il Movimento anche in rapporti esterni.

4. Anche se non si è disposta una comunicazione esterna della revoca, le persone private dell'incarico devono immediatamente cessare da ogni comportamento che possa creare confusione. Se contravvengono a questa prescrizione, sono passibili di esclusione, ai sensi dell'art. 22.3.

#### **Articolo 25. *Decadenza***

I componenti degli organi collegiali del Movimento e i delegati ai Congresso, sia a livello regionale che nazionale, decadono automaticamente dalla loro carica dopo tre assenze continuative ingiustificate. Gliene danno comunicazione i segretari competenti, i quali provvedono contestualmente ad avviare le procedure di sostituzione.

#### **Articolo 26. *Mozioni di sfiducia e scioglimenti.***

1. Salvo i casi di cui agli articoli precedenti, gli incarichi elettivi monocratici di qualunque livello si perdono per mozione di sfiducia approvata dallo stesso organo che ha proceduto all'elezione, mentre gli incarichi assegnati per

nomina sono revocati dall'organo che li ha conferiti.

2. Nei casi gravi di inerzia di Rete o Assemblea territoriale, o viceversa di conflitto irriducibile di esse con l'indirizzo generale, esperiti i tentativi di chiarificazione e conciliazione del Collegio nazionale di garanzia, si procede allo scioglimento con delibera del Congresso competente.

3. Si procede allo scioglimento di un Comitato direttivo regionale o della Direzione nazionale quando viene a mancare per tre sedute consecutive il numero legale. Gli organi competenti provvedono a convocare al più presto i rispetti Congressi per la ricostituzione degli organismi, mentre le funzioni loro spettanti sono esercitate provvisoriamente dai rispettivi segretari o, ove manchino, si procede alla nomina di Commissari ai sensi del comma seguente.

4. In caso di scioglimento di un Congresso regionale o del Congresso nazionale per grave crisi politica, le loro funzioni sono assunte provvisoriamente dagli organi collegiali di direzione. In tali casi, se viene a mancare il quorum di validità dei Direttivi o della Direzione, nelle materie di particolare urgenza deliberano i segretari regionali o il segretario generale, con l'assistenza del presidente. Ove manchino anche i segretari, il presidente nomina Commissari con mandato vincolato a specifici atti.

## **Titolo VI Patrimonio e responsabilità**

#### **Articolo 27. *Natura di Onlus, iscrizioni agli albi, responsabilità giuridica***

1. Cittadinanzattiva è un'organizzazione non profit senza fini di lucro. Cittadinanzattiva è ONLUS (organizzazione non lucrativa di utilità sociale): indica tale natura nella denominazione nazionale e in ciascuna denominazione regionale in cui, eventualmente con statuto autonomo, ha articolato la sua organizzazione.

2. Ai sensi dell'art. 10, 1° comma, punto c) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, l'intera rete di Cittadinanzattiva (onlus) e ciascuna sua articolazione regionale perseguono esclusivamente scopi di solidarietà e promozione sociale e svolgono attività istituzionali per la tutela dei diritti civili e sociali, e quelle altre direttamente connesse agli obiettivi di tutela.

3. Nelle Regioni e nelle Province autonome ciascuna organizzazione di Cittadinanzattiva, dotata di autonomo Statuto, può registrarsi in albi e tiene un proprio bilancio, con cui si dà massima trasparenza all'origine e consistenza delle entrate, così come alle voci di spesa. L'organizzazione nazionale è registrata nell'elenco di cui all'art 5, L. 30 Luglio 1998, n. 281 (rubricato "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti") istituito presso il Ministero delle Attività Produttive e denominato Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti.

4. La rappresentanza legale e processuale dell'organizzazione nazionale è attribuita al segretario generale e, per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, il potere di firma spetta anche disgiuntamente al segretario amministrativo nazionale, di cui all'art. 17. Tali poteri possono essere delegati dagli stessi per singoli atti o categorie di atti.

#### **Articolo 28. Simboli**

1. Sono simboli del Movimento il nome e il logo originale del MFD, il nuovo nome di "Cittadinanzattiva" e il logo ove figura il nome dell'organizzazione e la figura stilizzata del cittadino che attraversa la città, quelli relativi alle reti di cui all'art. 5, ai progetti registrati come PIT-Salute e PIT-servizi, al "Premio Alesini", tutti regolarmente depositati.

2. Le organizzazioni regionali possono adottarne di simili, con la integrazione del nome della Regione. Il segretario generale deposita per la registrazione ogni altro simbolo di nuove aree specifiche di attività o di nuove iniziative del Movimento.

#### **Articolo 29. Patrimonio ed entrate**

1. Il patrimonio di Cittadinanzattiva è costituito da beni mobili e immobili che pervengono da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici o privati, o da persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione, dalle quote degli aderenti.

2. Per l'adempimento dei suoi compiti Cittadinanzattiva dispone degli eventuali redditi derivanti dal suo patrimonio e degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

3. I soggetti che hanno responsabilità di gestione del patrimonio di Cittadinanzattiva hanno obbligo, in caso di cessazione per qualsiasi ragione, di dare immediata e veritiera informazione sullo stato patrimoniale e a trasmettere la documentazione relativa a chi li rileva dall'incarico e, in ogni caso, non sono liberati dalla responsabilità per quanto di competenza della loro gestione.

4. In caso di scioglimento per ogni causa di una organizzazione regionale il patrimonio che residua dopo la liquidazione, ove non sia diversamente disposto nel suo Statuto, è devoluto alle Assemblee territoriali ancora costituite nel territorio regionale, in proporzione della loro forza organizzata, o in mancanza all'organizzazione nazionale. Se questa si scioglie per ogni causa, il patrimonio residuo è devoluto a associazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità operanti negli stessi ambiti e nelle stesse materie di intervento, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Articolo 30. Bilancio consuntivo e preventivo**

1. Gli esercizi dell'organizzazione nazionale chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo e preventivo.

2. Entro il 30 aprile di ciascun anno il segretario generale e il segretario amministrativo nazionale predispongono il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, da sottoporre all'approvazione della Direzione nazionale entro il 31 maggio.

Di norma entro febbraio di ciascun anno, e comunque non oltre i termini fissati per il consuntivo, è predisposto dai medesimi soggetti un bilancio preventivo. Fino all'approvazione di esso da parte della Direzione Nazionale, si procede con esercizio provvisorio. [D. N. 1-2 Aprile 05]

3. [Abrogato I paragrafo: D.N. vedi sopra]

La comunicazione della riunione della Direzione nazionale indetta per l'approvazione dei bilanci deve essere trasmessa ai componenti, almeno quindici giorni prima, con raccomandata o telegramma.

4. I bilanci devono essere depositati presso la sede nazionale nei quindici giorni che precedono la riunione della Direzione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

5. Gli stessi termini valgono per i bilanci regionali, salvo che non sia diversamente disposto dagli Statuti di cui all'art. 4.7, e comunque è fatto obbligo a tutte le organizzazioni regionali di inviare copie dei bilanci alla Direzione nazionale.

I bilanci nazionali, regionali e delle Assemblee territoriali sono pubblicati annualmente in apposita sezione del sito Internet di Cittadinanzattiva

### **Articolo 31. Avanzi di gestione**

1. A qualsiasi livello di organizzazione di Cittadinanzattiva è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

2. È fatto obbligo agli organi responsabili di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione di Cittadinanzattiva per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

3. I proventi delle attività non possono essere in alcun caso essere divisi tra gli aderenti, anche in forme indirette.

4. Gli eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti in attività istituzionali statutariamente previste.

### **Articolo 32. Disposizioni per le organizzazioni regionali**

Per tutte le materie di cui agli articoli da 27 a 31 le organizzazioni regionali che hanno adottato propri Statuti devono esplicitamente disporre, sia che si limitino a riprodurre la normativa citata, sia che la modifichino per adeguarla alle esigenze connesse alla loro specificità e autonomia.

### **Disposizioni transitorie**

1. Entro quattro mesi dal Congresso di Riva del Garda le realtà regionali e locali già in possesso di Statuto autonomo debbono adeguarlo alle presenti modifiche dello Statuto già approvato nel I Congresso di Chianciano 2000, e nei sessanta giorni successivi il Collegio nazionale di garanzia dà un nulla-osta circa la coerenza e la compatibilità con la presente versione dello Statuto. Le organizzazioni regionali di nuova costituzione o comunque sprovviste di Statuto depositato possono dotarsene, con gli stessi criteri e entro gli stessi termini.

2. Se è negato il *nulla osta* o se vi sono osservazioni particolari, il Congresso regionale entro quaranta giorni può adeguarsi o sollevare questione di revisione dello Statuto nazionale con specifica proposta, su cui entro sessanta giorni delibera in via definitiva il Congresso nazionale. Il Congresso regionale, che non si adegua a tale delibera, viene sciolto.

3. Nelle more vige per l'organizzazione regionale il suo precedente statuto, se c'è, o in mancanza si applica la normativa del presente Statuto.

4. I gruppi locali, collegati nelle reti di cui all'art. 5, se dotati alla data del Congresso di propri statuti o carte di principi devono entro sessanta giorni adeguarsi alle modifiche del presente statuto, sotto verifica del segretario regionale, o richiedere al Collegio nazionale di garanzia pronuncia di compatibilità. Se il gruppo locale non si adegua o non accetta la decisione del Collegio circa la compatibilità viene sciolto dal segretario regionale, che fa diffida formale di uso del nome e dei simboli del Movimento, dandone pubblica comunicazione.

### **Disposizione finale**

1. Il Congresso Nazionale dà specifico mandato al segretario generale per le eventuali modifiche, non sostanziali, dello Statuto richieste da organi o autorità di controllo e vigilanza.

## **Allegato allo Statuto e parte integrante di esso è la Carta d'identità di Cittadinanzattiva.**

### **CARTA D'IDENTITA' DI CITTADINANZATTIVA.**

#### ***Articolo 33. Storia, finalità e definizione di Cittadinanzattiva.***

Cittadinanzattiva è il nuovo nome che nel Congresso di Chianciano, 12-17 giugno 2000, il Movimento federativo democratico si è dato, cambiando la propria forma organizzativa e lo Statuto, ma non il progetto politico e culturale da cui è nato nel 1978. In oltre vent'anni di pratica civica e esperienza di tutela dei diritti il Movimento ha dato corpo a nuovi strumenti della cittadinanza, quali i Tribunali per i diritti del malato, le Carte della qualità nei servizi, le figure di Procuratori dei cittadini antesignane del Difensore Civico previsto in molti statuti comunali, i progetti integrati di tutela (PIT Servizi e PIT salute), il coordinamento di operatori della giustizia per la garanzia del cittadino e una riforma anche di questo "servizio" (CGD); nonché a incontri e collaborazioni tra esperienze diverse di associazionismo e terzo settore (Parte Civile, per la riforma della costituzione; partecipazione al Forum del Terzo Settore; impegno per l'eguaglianza dei diritti nel federalismo). Il nuovo nome rende del tutto evidente il fondamento sostanziale di queste esperienze e la diversa forma organizzativa costituisce sviluppo e compimento del progetto originario: in questo senso Quel progetto deve ritenersi pienamente riuscito e vive una nuova stagione nella forma di Cittadinanzattiva. Qui di seguito sono ribaditi principi di identità e carattere aperto e progressivo d'una "formazione sociale" in cui si esplica la personalità dei singoli e si partecipa concretamente alla "organizzazione politica, economica e sociale del Paese" ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione italiana.

Cittadinanzattiva promuove la sovranità pratica dei cittadini e dei loro gruppi nell'esercizio della tutela sociale dei diritti e rinuncia quindi a regolare in maniera uniforme la vita interna delle diverse realtà locali, valorizzandone nel contempo il pluralismo delle forme e delle esperienze. Cittadinanzattiva crede nel federalismo e ne promuove la cultura, ponendosi come soggetto di riforma federale dello stato.

Cittadinanzattiva persegue finalità di solidarietà sociale. Promuove e sostiene azioni individuali o - collettive dirette a prevenire, a limitare o a rimuovere posizioni di soggezione e di sudditanza, situazioni di sofferenza, di disagio e di discriminazione, pericoli per le libertà personali e collettive, attentati all'integrità fisica e psichica e alla dignità delle persone, che si producono, in particolare, negli ambiti dei servizi pubblici e sociali, dell'informazione, dei consumi privati, dei rischi civili e del territorio, nelle aree urbane, nell'ambiente, nel mondo del lavoro e nelle regioni meridionali del paese che patiscono i limiti e le carenze di uno sviluppo diseguale.

Cittadinanzattiva opera sullo sfondo d'una crisi delle forme statuali e nell'emergere del processo di liberazione dei popoli, che ha ispirato e ispira movimenti e partiti democratici e di progresso e che anima gran parte delle costituzioni degli stati democratici e in particolare la Costituzione italiana. Il Movimento si richiama alla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite.

Cittadinanzattiva riafferma la validità della democrazia pluralista, ma rileva l'inadeguatezza dei progetti. e degli assetti democratici sin qui sperimentati; si fa carico di rappresentare e combattere lo scarto tra stato e società, tra società politica e società civile, tra partiti ed elettori, tra governanti e governati, tra stato sociale e bisogni, tra rappresentanza politica ed esistenza umana; propone, a tal fine, di dotare i poteri democratici di base di un nuovo sistema di rappresentanza sociale, teso a realizzare forme le più ampie e incisive possibili di democrazia diretti

Per tutto questo Cittadinanzattiva è un soggetto politico in senso pieno, che non mira a trasformarsi in un partito né a far parte di coalizioni, ma si caratterizza in quanto: [

- si propone alla società italiana come occasione generale e permanente di tutela dei diritti dei cittadini, avendo per obiettivo una tutela sociale e collettiva, libera e articolata nelle forme, a favore sia dell'individuo, sia di categorie, gruppi e aggregazioni e come punto di riferimento per lo sviluppo in Europa di una politica di tutela dei diritti che abbia al suo centro l'intervento diretto dei cittadini;
- invita a tale fine chiunque, sia esso italiano o straniero, viva direttamente o indirettamente situazioni di soggezione o di perdita di spazi di libertà, a partecipare a un itinerario di liberazione da condizioni di subalternità per accedere pienamente allo statuto di cittadino cosciente dei propri diritti e consapevole dei propri doveri, elevando a simbolo di questa azione di massa la figura del cittadino comune, segno di contraddizione di un assetto istituzionale che attualmente non è in grado di garantire a tutti una effettiva tutela dei diritti;
- è schierato con le persone, i gruppi, le categorie e le classi sociali che rischiano l'emarginazione, sia in senso culturale che materiale, o sono effettivamente emarginati, vale a dire è schierato con la maggioranza della popolazione;
- interpreta positivamente la soggettività delle masse e vede in essa le realtà dei cittadini organizzati, del volontariato, dei movimenti sociali, delle nuove forme di associazionismo, delle comunità di assistenza e dei fenomeni di intelligenza diffusa e di leadership popolare, come un insieme di poteri di base che si propone di costituire come potere in senso costituzionale, nel quadro di un rapporto di dialogo tra democrazia rappresentativa e democrazia diretta, nell'ambito di un effettivo processo di riforma istituzionale;
- è un sistema di rapporti tra persone; gruppi, associazioni, movimenti e formazioni di vario tipo che costituiscono un legame federativo, senza forme di appartenenza, come espressione di una vasta base sociale, per dare vita sul territorio ad un'azione di autogoverno e di tutela dei diritti in forma permanente;
- è una sede di accoglienza dei leader di base che emergono dalla vita sociale e si impegna a sostenerli anche materialmente, a curarne la formazione e a collaborare con la loro azione sul piano sociale, culturale e politico, anche al fine di arricchire con nuove risorse umane la cultura democratica.

Cittadinanzattiva si costituisce interlocutore criticamente costruttivo delle forze sociali e culturali, delle istituzioni dello stato, delle autonomie locali, dei partiti politici, del mondo della produzione e del lavoro, dei soggetti dell'informazione, e indica nella democrazia diretta, nel potere di base, nella federatività, nella espansione della dimensione collettiva, nell'esercizio del consenso attivo dei cittadini, nella lotta per il diritto e la sua attuazione, le grandi strategie di una politica che ha come obiettivi il governo e lo sviluppo della società italiana, nel quadro di una auspicata ripresa della cultura democratica e progressista, quale più autentico interprete dell'interesse generale.

#### **Articolo 34. Modalità di azione per la tutela dei diritti**

Cittadinanzattiva opera secondo le seguenti modalità:

- a) dovunque un essere umano, nell'ambito del territorio italiano, si trovi in situazioni di soggezione, sofferenza e alienazione e queste situazioni siano imputabili a responsabilità individuali, sociali, organizzative, istituzionali o culturali, Cittadinanzattiva interviene in sua difesa, senza distinzioni di razza, nazionalità, condizione sociale, sesso, età, religione, appartenenza politica e statuto giuridico, e agisce nei confronti di qualsiasi soggetto, sia di diritto pubblico che di diritto privato, attraverso un'azione di tutela diretta o con l'affermazione di nuovo diritto;
- b) l'intervento di Cittadinanzattiva è attuato:
  - per iniziativa e con il concorso dei cittadini;
  - con il sussidio di strutture organizzative proprie o messe a disposizione da altri soggetti pubblici o privati che condividano le finalità del Movimento, e con il coinvolgimento responsabile di tecnici, di operatori, di amministratori e di dipendenti pubblici;
  - con la partecipazione dell'opinione pubblica e attraverso la collaborazione con i mezzi di comunicazione di massa;
  - sia in presenza di situazioni giuridiche soggettive facilmente riconoscibili quali diritti violati, sia di

fronte a posizioni la cui tutela in ogni caso può essere valutata positivamente per l'ordinamento giuridico e per il bene comune;

- come sforzo comune di tutti gli interessati nella ricerca, nella individuazione e nell'attuazione delle soluzioni possibili;
- in forme che non escludono il ricorso all'autorità giudiziaria, la protesta pubblica, la pressione o la campagna di opinione, ma prediligono l'esercizio dei poteri di interpretare le situazioni, di mobilitare le coscienze, di rimediare agli intoppi istituzionali e infine di conseguire immediatamente i cambiamenti materiali della realtà che permettono il soddisfacimento dei diritti violati o la rimozione delle situazioni di sofferenza inutile e di ingiustizia;

c) Cittadinanzattiva impiega nella propria azione di tutela criteri che tengano conto:

- dell'interesse generale del paese, come discriminante per la soluzione di eventuali conflitti normativi e come criterio guida di una politica nazionale per il diritto;
- dell'informazione, da trarre sia dalla ricerca scientifica e dall'ascolto diretto dei cittadini, sia dall'interlocuzione con le pubbliche amministrazioni;
- della prevenzione, per evitare il ripetersi e il riprodursi in scala di massa di violazioni dei diritti o il perpetrarsi di situazioni di sofferenza inutile e di soggezione;
- della concretezza, al fine di orientare l'azione di tutela dei diritti dei cittadini alla rimozione delle cause culturali, politiche, sociali, economiche e istituzionali di fenomeni di sofferenza di massa;
- della responsabilità, al fine di rendere operativo il legame tra i diritti dei cittadini e i corrispondenti doveri dei titolari delle funzioni amministrative, professionali, istituzionali, sociali e culturali.

### **Articolo 35. Relazioni con soggetti diversi**

Cittadinanzattiva afferma il diritto dei cittadini, degli operatori dei servizi, degli amministratori, degli operatori politici, dei giornalisti, dei ricercatori sociali e di ogni altro soggetto legittimamente interessato, all'accesso alle situazioni di sofferenza e lesione e quindi alla libera circolazione delle persone e delle informazioni nelle aree dei servizi di ogni tipo, fatte salve accertate esigenze di riservatezza. Cittadinanzattiva si impegna, ogni qualvolta norme di legge o regolamenti riducano la libertà di circolazione delle persone e delle informazioni, nonché la libertà di intervento e di rappresentanza dei cittadini, anche in presenza di patenti violazioni dei diritti o di diffuse situazioni di soggezione o di sofferenza ingiustificata, a propugnare soluzioni nelle quali il diritto, le leggi generali e le norme costituzionali prevalgano nel caso concreto sulle norme speciali, sui regolamenti e sui comportamenti della pubblica amministrazione. In ogni caso il Movimento sostiene il diritto dei cittadini all'interlocuzione pubblica con le amministrazioni su questioni attinenti all'esercizio e alla tutela di diritti e alla difesa dell'integrità fisica e psichica e della dignità delle persone.

Cittadinanzattiva nell'adempimento degli impegni derivanti dall'applicazione di Questa Carta è aperta ad una specifica collaborazione con:

- le forze sindacali, nella prospettiva di un passaggio da un modello statalista e burocratico di welfare a una realtà di welfare community;
- le amministrazioni, specialmente quelle degli enti locali, nella prospettiva di un federalismo degli eguali diritti;
- i gruppi, le organizzazioni e le associazioni dei cittadini, per la riforma della politica;
- il mondo della scienza, della tecnica e della cultura, con l'intento di costituire un'alleanza tra cittadini e alta cultura, per una cooperazione fattiva nell'azione di tutela dei diritti e sul tema dell'informazione.

Cittadinanzattiva sollecita il Parlamento e il Governo, per quanto di loro rispettiva responsabilità, ad assumere il tema dei diritti dei cittadini come strategia di politica nazionale per l'attuazione dei principi della carta costituzionale; opera per una ripresa del ruolo delle istituzioni dello Stato e delle autonomie locali come garanti e promotori dei diritti dei cittadini; si adopera affinché le amministrazioni dello stato e le amministrazioni regionali e locali riconoscano la fecondità istituzionale degli organismi popolari di

tutela dei diritti dei cittadini e ne valorizzano il molo e il contributo nella ordinaria azione di governo; apre un confronto con le forze politiche e sociali del paese sulla questione della tutela effettiva dei diritti dei cittadini, contro la logica dello scambio politico e le forme clientelari di protezione, riconoscendo peraltro ai partiti una irrinunciabile finzione di indirizzo e di integrazione degli interessi particolari nell'interesse generale del paese; si pone come interlocutore della magistratura, per la particolare finzione istituzionale che essa riveste nella tutela dei diritti, e cerca di realizzare azioni di stimolo e momenti di confronto.

### **Articolo 36. Poteri e risorse**

Cittadinanzattiva è un sistema pluralistico di poteri, derivanti dall'esercizio della democrazia diretta nell'ambito della tutela dei diritti dei cittadini, che si manifesta in quell'insieme di azioni compiute da singoli e da gruppi aderenti al Movimento, che condividono i principi di identità di Questa Carta e operano secondo il suo Statuto nel rispetto delle deliberazioni del Congresso e degli altri organi. statutari. Si applicano a tutti gli aderenti il criterio generale di verifica periodica circa l'efficacia degli interventi di tutela realizzati, nonché quello dell'assenza di incompatibilità morali e politiche.

Sono poteri del Movimento:

1. il potere di base, che si manifesta nelle Assemblee territoriali e che è per sua natura tradotto in diritti di parola, proposta, voto, candidatura;
2. il potere di studio, di elaborazione, di confronto e progetto, che si esplica soprattutto nelle reti in cui si articola l'attività del Movimento;
3. il potere di critica, da esercitare con trasparenza in ogni sede di dibattito o decisione nel rispetto della dignità di ogni persona e con il necessario senso di responsabilità verso il Movimento;
4. il potere di decisione degli organi collegiali o monocratici, previsti in Statuto;
5. il potere di attuazione, che compete a semplici aderenti come ai dirigenti per rendere costantemente e tempestivamente operative le decisioni prese, contrastando posizioni di mancata assunzione di responsabilità e nel rifiuto di ogni forma di assemblearismo;
6. il potere di verifica e di controllo, da attuare periodicamente e in corso d'opera nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nell'attività del Movimento;
7. il potere di sospensione o esclusione e allontanamento di coloro che risultino in posizione di incompatibilità morale con i principi di questa Carta o abbiano nuociuto all'immagine o a iniziative del Movimento, secondo i casi previsti dallo Statuto. III nome, i simboli, il materiale, le informazioni e le strutture politiche e organizzative di Cittadinanzattiva sono legittimamente usati se ricorre autorizzazione o delega degli organi responsabili ai sensi dello Statuto.
8. Il Movimento promuove e sostiene l'attivazione dei cittadini comuni, con l'obiettivo di rendere stabile e permanente nel tempo la politica di tutela dei diritti, attraverso:
9. l'attivazione di un assetto organizzativo diffuso in tutto il territorio nazionale, con particolare rilievo alle dimensioni locali, al fine di impiegare e valorizzare nel miglior modo risorse umane, tecniche e finanziarie;
10. la crescita di una dimensione finanziaria, garantita dall'impegno di tutti i soggetti coinvolti nella gestione del Movimento e collegata non solo a una mera condizione di esistenza del Movimento stesso, ma alla realizzazione di imprese di alto valore sociale, politico e istituzionale nel campo della tutela dei diritti dei cittadini;
11. lo sviluppo di una professionalità finalizzata al potenziamento e alla diffusione di tecnologie relative alla tutela dei diritti dei cittadini, e orientata anche alla costruzione di una dimensione professionale autonoma, non legata all'ottica del funzionariato, ma alla produttività sociale del potere diffuso;
12. l'affermazione di una dimensione della militanza, da intendere come disponibilità e impegno nell'area della gratuità a favore dei diritti dei cittadini, da esercitarsi sempre e comunque a tutti i livelli della vita del Movimento.



